

Sanzioni

- (1) Le violazioni all'art.6, art.12 comma 10 e comma 22 lett.d-e-f , art. 16 comma 5, art. 17 comma 5, art.39 commi 5-6, art. 42, art. 43, art. 44 e art.47 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
- (2) Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni all'art.18, art.27, art.40, art.41 comma 4, art.46, art.50, art.53, art.54 comma 2, art.55, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00; alla sanzione amministrativa consegue l'obbligo del ripristino dei danni causati.
- (3) Le violazioni ai restanti articoli del presente regolamento comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.